



Oggetto: Società STUDIO BORDINI QUADRELLI S.R.L. iscritta con numero e codice fiscale 02468950395 (R.E.A.- RA n. 204577) - Rifiuto di iscrizione ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 581/1995 della domanda di cessazione della carica di consigliere dell'avvocato Luigi Capucci - domanda prot. 48388/2024 - depositata in data 19/06/2024.

IL CONSERVATORE

RICHIAMATO l'articolo 8 della legge n. 580/1993 concernente l'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile";

VISTA la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 2023000001 in data 6 aprile 2023 assunta in via d'urgenza dal Presidente con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro delle imprese di Ferrara e Ravenna ratificata con delibera di Giunta n.2023000001 del 31/05/2023;

VISTO l'art. 2378 c.c. ultimo comma, richiamato dall'art. 2479 ter, quarto comma c.c., che prevede che i dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione delle delibere assembleari devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel Registro delle imprese;

VISTO l'art.2385 c.c. che prevede che la rinuncia all'incarico di consigliere ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori;

CONSIDERATO che in giurisprudenza è precisato che l'art. 2385 c.c. deve applicarsi analogicamente alle s.r.l. (Trib. Catanzaro, sez. speciale in materia di impresa, ordinanza del 24/05/2023, e Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 24/11/2020 consultabili nella banca dati on line "One legale" di Wolters Kluver);

VERIFICATO che nell'ultimo statuto della società STUDIO BORDINI QUADRELLI S.R.L. depositato al Registro delle imprese risulta all'art. 9 punto 1 che *"La società può essere amministrata su decisione dei soci (...) b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina"*;

PRESO ATTO che nel Registro Imprese sulla posizione della società STUDIO BORDINI QUADRELLI S.R.L., è stata iscritta con domanda prot.n. 30638 del 06/10/2022 la cessazione

dal 14/09/2022 del Dott. Mattia Quadrelli dalla carica di consigliere allegando la delibera assembleare del 14/09/2022;

RILEVATO che con la domanda prot.48388/2024 in data 19/06/2024 è stata richiesta l'iscrizione della nomina a consigliere a tempo indeterminato del dott. Mattia Quadrelli dal 07/06/2024 e contestualmente la cessazione dalla carica di consigliere dell'Avv. Luigi Capucci, allegando la sentenza del Tribunale di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa - del 15/05/2024, depositata in cancelleria il 07/06/2024 - con la quale sono *"dichiarate invalide e per l'effetto annulla le delibere assembleari assunte da STUDIO BORDINI QUADRELLI S.R.L. in data 14 settembre 2022 e 10 ottobre 2022 nella parte in cui non viene approvato il rinnovo/rielezione nella carica di amministratore a tempo indeterminato della società nella persona di Mattia Quadrelli"*;

TENUTO CONTO che con riferimento alla domanda sopra richiamata l'Ufficio del Registro Imprese in data 08 luglio 2024 ne comunicava all'utente la sospensione in quanto *"(..) per l'iscrizione del ripristino della carica di consigliere del Sig. Quadrelli dal 07/06/2024 occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi D.P.R n.445/2000 resa dal sig. Quadrelli e dallo stesso sottoscritta digitalmente in cui precisa che nel periodo dal 14/09/2022 al 07/06/2024 non ha svolto alcuna attività di gestione della società. Con riguardo invece alla cessazione dalla carica di Consigliere del Sig. Capucci dal 07/06/2024, in quanto dimissionario dal gennaio 2024, si ritiene che non sia iscrivibile la cessazione in quanto l'art.2385 C.c. prevede che la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori, in considerazione del principio che ritiene applicabile anche alle srl l'art.2385 C.c."* assegnando un termine di dieci giorni per la regolarizzazione della pratica e per la presentazioni di eventuali osservazioni/controdeduzioni;

VISTO che nel termine assegnato, è pervenuta la dichiarazione rilasciata dal Dott. Mattia Quadrelli in data 10/07/2024, allegata alla pratica prot.n. 48388/2024, in cui afferma che *"dal 14.09.2022 al 07.06.2024 non ha svolto alcuna attività di gestione formale della società STUDIO BORDINI QUADRELLI S.R.L., corrente a Lugo (RA), via Concordia 22/1, codice fiscale 02468950395"*, senza ulteriori osservazioni in merito alla richiesta di regolarizzazione;

d e t e r m i n a

di rifiutare ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 581/1995 la domanda di iscrizione - prot. 48388/2024 del 19/06/2024 - della cessazione dal 07 giugno 2024 della carica di consigliere dell'avvocato Luigi Capucci per mancanza dell'efficacia di tali dimissioni ai sensi dell'art. 2385 c.c.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del Registro Imprese presso il Tribunale di Ravenna, entro otto giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 c.c.

IL CONSERVATORE
(Maurizio Pirazzini)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)



[Link \(riservato\)](#)